

**Ai gentili Clienti**  
**Loro sedi**

## **Oggetto: NOVITA' 2013**

Con la presente circolare si informa la gentile clientela in merito alle principali novità introdotte a seguito della definitiva approvazione della cosiddetta "Legge di Stabilità" e che interesseranno l'anno 2013.

### **DEDUCIBILITA' COSTI AUTO**

A partire dal 1° gennaio 2013 la deducibilità dei costi relativi all'utilizzo delle auto ad uso promiscuo impiegate nell'esercizio di impresa, arti e professioni passa dal 40% al 20%. Viene ridotta, inoltre, anche la deducibilità delle spese relative alle auto aziendali date in benefit ai dipendenti che passa dal 90% al 70%. Nessuna variazione, invece, è stata prevista per agenti di commercio e contribuenti "minimi" per i quali le percentuali di deducibilità rimangono, rispettivamente, dell'80% e del 50%.

### **IVA**

A partire dal 1° luglio 2013 verrà innalzata l'aliquota IVA ordinaria che passerà dal 21% al 22%. Rimangono immutate, al contrario, le aliquote IVA agevolate che rimarranno pari al 4% e al 10%.

### **PRESTAZIONI NON TERRITORIALI**

A partire dal 1° gennaio 2013 è stato previsto l'obbligo di fatturazione anche per le cessioni e le prestazioni non territoriali (articoli da 7 a 7 septies DPR 633/72) effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell'imposta in un altro Stato della UE ovvero nei confronti di soggetti extra UE. Nelle ipotesi sopra individuate la fattura dovrà riportare la dicitura "**inversione contabile**" quando il cessionario/committente è stabilito nell'UE, ovvero la dicitura "**operazione non soggetta**" se extra UE. È bene notare, pertanto, che a decorrere dal 1° gennaio 2013 concorreranno alla realizzazione del volume d'affari anche le prestazioni prive del presupposto della territorialità, ma soggette all'obbligo di fatturazione.

### **FATTURA SEMPLIFICATA**

A partire dal 1° gennaio 2013 per le operazioni di importo fino a 100 euro (soglia che per alcuni settori potrà essere elevata fino a 400 euro o rimossa) è possibile emettere un documento contenente un numero ridotto di informazioni rispetto a quelle ordinariamente prescritte in materia di fatturazione. In particolare, si possono omettere i dati del cliente essendo sufficiente riportare il numero di partita IVA o il codice fiscale (per soggetti privati), è possibile non indicare distintamente l'imponibile e l'imposta specificando solamente il totale lordo dell'operazione e l'aliquota IVA ed è possibile descrivere in modo più sintetico l'oggetto dell'operazione.

## □ IMU

Il 4 febbraio scade il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2012. Lo Studio provvederà alla predisposizione di tale dichiarazione per quei clienti che hanno incaricato lo stesso di predisporre i calcoli per il versamento IMU e che hanno comunicato, pertanto, le variazioni intervenute nel corso dell'anno 2012. **Si fa presente che a partire dal 2013 la dichiarazione IMU deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni. Allo Studio, pertanto, risulta impossibile monitorare in corso d'anno le varie posizioni personali e provvedere nei termini a tale adempimento; si invita quindi la gentile clientela a contattare tempestivamente lo Studio o a provvedere personalmente all'invio della dichiarazione.**

## □ FATTURAZIONE

Con la modifica dell'art. 21 del DPR 633/72 è stato ampliato il valore informativo della fattura che deve **obbligatoriamente** indicare la partita IVA del cessionario/committente nazionale o comunitario anche se non è debitore dell'imposta, ovvero il codice fiscale del soggetto nazionale che agisce quale consumatore finale.

## □ RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Sono stati riaperti i termini per la rideterminazione del costo di acquisto di terreni e partecipazioni. La rivalutazione può riguardare i terreni, sia agricoli sia edificabili, e le partecipazioni in qualsiasi società, con eccezione di quelle riguardanti le società quotate, con riferimento ai valori di mercato alla data del 1° gennaio 2013. Entro il 1° luglio 2013 deve essere redatta apposita perizia giurata e versata l'imposta sostitutiva applicabile nella misura del 4% per i terreni e le partecipazioni qualificate e del 2% per le partecipazioni non qualificate. È possibile rateizzare il versamento.

## □ CONTRATTI AGRICOLI

Con l'articolo 62 del DL 1/2012 sono state introdotte alcune disposizioni volte a regolamentare i rapporti commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari. Nello specifico è stato previsto che i contratti di fornitura debbano avere forma scritta ed indicare durata, quantità, caratteristiche del prodotto, modalità di consegna e pagamento. In relazione a quest'ultimo aspetto è stato introdotto un termine massimo di pagamento di 30 o 60 giorni a seconda che la merce in parola sia deteriorabile o meno. Chi contravviene a tale disciplina incorre in specifiche sanzioni.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

*Studio Sembenotti*